



Comune di Villanova Canavese

**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO**

Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento, che costituisce appendice a quello interno di organizzazione dell'Ente, disciplina gli incarichi di lavoro autonomo conferiti dal Comune di Villanova Canavese, ad eccezione di quelli inerenti ad attività di docenza, ex art 7 del DLgs 165/01 e dell'art 110, comma 6°, del DLgs 267/2000. Gli incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo potranno essere conferiti solo a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione universitaria, determinando preventivamente durata, luogo oggetto e compenso della collaborazione.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo.

Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
 - c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
 4. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
 5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
 6. Il presente Regolamento non si applica per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione né agli incarichi di progettazione e di direzione lavori, la cui disciplina è rimessa alle specifiche disposizioni di legge o di regolamento.

Articolo 2 - Ricorso ai collaboratori esterni.

1. La competenza all'affidamento degli incarichi, tranne che per i casi indicati nel secondo comma dell' art. 7, è dei Responsabili dei Servizi che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi solo nell'ambito di un 'programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nei limiti di spesa fissati dal presente regolamento.
2. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze è fissato nel 4% delle entrate dei primi tre titoli del bilancio, accertate con il rendiconto del penultimo esercizio precedente a quello nel quale l'incarico deve essere conferito.
3. Tale somma è debitamente stanziata negli strumenti di programmazione economico-finanziaria annuali e pluriennali, secondo il programma di spesa approvato annualmente dal Consiglio Comunale.
4. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente, in mancanza di specifiche e comprovate carenze d'organico.

Articolo 3 - Programma di fabbisogno

1. Il programma del fabbisogno di collaborazioni esterne e consulenze è formato sulla base delle previsioni contenute nei singoli programmi di Bilancio dell'Ente, ulteriormente specificato in un apposito deliberato approvato annualmente dal Consiglio Comunale.
2. Il programma di cui al precedente comma è anche specificato nel Piano esecutivo di gestione.

Articolo 4 - Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

- 1) Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'amministrazione comunale in possesso di specifiche e comprovate competenze professionali, nei seguenti casi:
 - a L'Amministrazione ha accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare allo scopo risorse umane disponibili al suo interno;
 - b L'oggetto delle prestazioni richieste deve essere previamente illustrato in un programma di attività, o progetti specifici e determinati;
 - c La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea, nonché particolari specializzazioni, abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi; sono fatti salvi i casi documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, o legati a professioni non regolate specificamente;
 - d Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e L'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;

- f Gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5, salvo quanto previsto dal successivo art. 7;
 - g Insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente.
- 2) Gli incarichi possono essere conferiti solo all'esito negativo della verifica condotta dal Responsabile del Servizio allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'Ente.

Articolo 5 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e dei relativi compensi richiesti, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i candidati. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.

Articolo 6 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Il Responsabile del Servizio competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, il compenso richiesto, illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell' avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. All'esito della valutazione è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Responsabile competente.
3. Il candidato prescelto, primo in graduatoria, è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Articolo 7 - Conferimento di incarichi di consulenza senza esperimento di procedura comparativa.

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, previo avviso pubblico per l'acquisizione dei curricula, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando occorra acquisire la collaborazione di professionisti esterni, in possesso di partita IVA, che esercitano abitualmente attività inerenti all'oggetto della prestazione, e sono in possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale. Tali incarichi vengono conferiti con contratto di diritto privato, sulla base della relativa determinazione a contrattare, da sottoscrivere prima dell'inizio dell'attività, che dovrà contenere chiaramente l'oggetto della prestazione, le finalità che con essa si perseguono ed il periodo dell'incarico.
2. Possono essere altresì conferiti incarichi in via diretta, fiduciari, in connessione al funzionamento degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta

Comunale o degli Assessori, appositamente costituiti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

Articolo 8 - Liste di accreditamento di esperti.

1. L'Ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.
2. Il Responsabile competente ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

Articolo 9 - Disciplinare di incarico.

1. Il Responsabile o il soggetto di cui al secondo comma dell'art. 7 - formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

Articolo 10 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile del Servizio competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata I.n.p.s. di cui alla Legge n. 335/1995 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a dare idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'In.a.i.l. sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a dare idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento del

rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal disciplinare d'incarico, i quali sono formulati sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura dei Servizi del Personale.

Articolo 11 - Pubblicizzazione degli incarichi.

1. L' Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione almeno semestrale di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, contengono per ogni incarico, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

Articolo 12- Disposizioni finali.

1. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio.

Indice

Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo	2
Articolo 2 - Ricorso ai collaboratori esterni.	3
Articolo 3 - Programma di fabbisogno	3
Articolo 4 - Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna.	3
Articolo 5 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative.	4
Articolo 6 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative.	4
Articolo 7 - Conferimento di incarichi di consulenza senza esperimento di procedura comparativa.	4
Articolo 8 - Liste di accreditamento di esperti.	5
Articolo 9 - Disciplinare di incarico.	5
Articolo 10 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.	5
Articolo 11 - Pubblicizzazione degli incarichi.	6
Articolo 12- Disposizioni finali.	6
Indice	7